TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Art. 44-bis

Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

Articolo abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208.

Abrogato dal 1 marzo 2022 · versione 32

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Estremi	Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Titolo	VII — Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-dei-servizi-di-media-audiovisivi-e-radiofonici/art-44-bis-obblighi-di-programmazione-delle-opere-europee-da-parte-dei-fornitori/versione/32

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it